PROTOCOLLO
Arrivo 12 GEN. 2015
Prot. N. 6
Ufficio SM

COMUNE di CHIAMPO
Provincia di Vicenza
Direzione generale - Sviluppo organizzativo e tecnologico
Sportello impresa Attività economiche unità di progetto "Patto territoriale Agno Chiampo"

Prot. n. __ 25334 __ - SUAP-FB/gb. Chiampo, 23/12/2014

# ACCREDITAMENTO ISTITUZIONALE
## di una Struttura Sociale

***(Conferma e rinnovo aut/ne n. 01/2010 del 1/7/2010, protocollo n. 12838)***
*(L.R. 16/8/2002 n. 22 – D.G.R. n. 2501/'04 – D.G.R. n. 84/'07 – D.G.R. n. 2067/'07 – D.G.R. n. 1667/'11)*

## IL SINDACO

*Vista* l'istanza pervenuta in data 21/12/2012, al protocollo generale con n. 04542, presentata dalla struttura sociale " IPAB CHIAMPO Scuola Materna G. Zanella – Asilo Nido Integrato ", codice fiscale e partita Iva 00530570241, sita in Chiampo (Vi) Via Bonifacio Biolo, n. 41, rispondente alla tipologia di "Asilo Nido Integrato" (NI-INT) di cui alla classificazione approvata con D.G.R. n. 2501/'04, D.G.R. n. 84/'07, D.G.R. n. 2067/'07 e ss..ii.mm., rappresentante legale presidente pro-tempore Sig.ra Monchelato Liliana Teresa, diretta ad ottenere il rinnovo dell'autorizzazione all'accreditamento istituzionale previsto dall'art. 15 della Legge Regionale Veneto 16/08/2002, n. 22;

*Preso atto* che alla richiesta è stata allegata la documentazione prevista dall'allegato A) alla D.G.R. n. 2067/'2007 "Procedure per l'applicazione della D.G.R. n. 84/'2007 – L.R. n. 22/'2002 "autorizzazione e accreditamento delle strutture sanitarie, socio sanitarie e sociali" ed, in dettaglio:

- autorizzazione all'esercizio n. 02/'2009 rilasciata dal Comune di Chiampo (Vi), in data 04/12/2009, protocollo n. 23008;
- relazione sintetica di presentazione della struttura,
- liste di verifica *(requisiti di accreditamento)* compilate nella colonna riservata all'autovalutazione,
- indicatori di attività e di esito;

*Dato atto* del contenuto della Circolare emessa dal Dipartimento Sanità della Regione del Veneto, datata 24/12/2012, con prot n. 582269, e della successiva nota dell'U.l.s.s. n. 5, datata 02/01/2013, prot. con n. 0111/'13, che stabilisce le nuove attribuzioni e competenze per il rilascio e il rinnovo dell'autorizzazioni di accreditamento, rispettando la programmazione attuativa locale, dell'attività svolta e dei risultati ottenuti di cui agli articoli n. 16, 17, 18 e19 della L.R. 22/'2002;

*Richiamata* la precedente Autorizzazione all'Accreditamento Istituzionale n° 01/2010, rilasciata il 01/07/2010, prot. con n. 12838;

*Preso atto* del rinnovo dell'Autorizzazione all'Esercizio n° 02/2014, rilasciata il 04/12/2014, prot. con n. 24019;

*Visto* il rapporto di verifica trasmesso con nota n. 44699 del 04/12/2014, pervenuto al protocollo con n. 23927 del 04/12/2014, redatto dal Gruppo Tecnico Multiprofessionale (G.T.M.) dell'U.L.S.S. n. 5, a seguito di sopralluogo effettuato in data 02/12/2014, presso la sede della struttura suddetta, con il seguente esito:

- punteggio: __ 100 % __ -
- giudizio finale: __ Positivo __ -

*Accertata* pertanto, la presenza dei requisiti prescritti dalla normativa regionale e dato atto che il punteggio raggiunto dalla struttura, calcolato secondo le modalità stabilite nella D.G.R. n. 84/'2007 e ss.ii.mm., in attuazione della L.R. 22/'2002, è superiore alla soglia minima per poter essere accreditata;

*Dato atto,* infine, che la capacità ricettiva della struttura accreditata è di n._24+5_ posti, quindi in analogia a quanto già definito dal punto 3. del dispositivo della D.G.R.V. n. 2067/'2007 per tutte le tipologie di servizio al di sotto delle 30 unità, non verranno richiesti gli oneri di accreditamento previsti dalla dall'art. 19 della L.R. 22/'2002;

*Visto* il D.L.gs. n. 502/'92 e successive modifiche ed integrazioni;

*Visto* il D.L.gs. n. 229/'99;

*Vista* la Legge n. 241/'00 e successive modifiche ed integrazioni;

*Visto* il D.L.gs. 18/08/2000 n. 267;

*Vista* la L.R. Veneto n. 22 del 16/08/2002;

*Vista* la D.G.R. n. 2501/'04 del 06/08/2004;

*Vista* la nota della Giunta Regionale del Veneto, protocollo n. 837327/50.00.00 del 23/12/2004;

*Vista* la D.G.R. n. 84/'07 del 16/01/2007 e la D.G.R. n. 2067/'07 del 03/07/2007;

*Viste* le D.G.R. n. 1667/'11 del 18/10/2011;

*Visto* il Certificato di Agibilità n. 2004/'178 del 30/08/2004, con protocollo n. 18949/EP, con la corretta destinazione d'uso dei locali;

*Visto* l'art. 16 allegato B) del D.P.R. 26/10/1972 n. 642, all'esenzione dall'imposta di bollo;

*Preso atto* della documentazione acquisita agli atti;

# RILASCIA

alla struttura sociale " **IPAB CHIAMPO Scuola Materna Giacomo Zanella – ASILO NIDO INTEGRATO ", codice fiscale e partita Iva 00530570241, con sede in Chiampo (Vi) - Via Bonifacio Biolo, al civico n. 41,** rispondente alla tipologia di **Asilo Nido Integrato** (NI-INT Scuola Materna), di cui alla classificazione approvata con D.G.R. n. 2501/'04 e D.G.R. n. 84/'07, generalizzata in premessa, il rinnovo dell'**Accreditamento Istituzionale**, previsto dagli articoli n. 15 e n. 16 della Legge Regionale Veneto 16/08/2002, n. 22, con una **capienza massima di 24+5 posti (tot. 29)** *(Classe D – ambito SO/328/00 – assistenza materno infantile con strutture a ciclo diurno).*

Il rapporto di verifica redatto dal Gruppo Tecnico Multiprofessionale (G.T.M.) dell'U.L.S.S. n. 5, a seguito di sopralluogo effettuato in data 02/12/2014, presso la sede della struttura suddetta, ha espresso il seguente esito:

**Valutazione complessiva:** ***La visita di verifica, con l'esito riportato a lato di ciascun requisito ritenuto applicabile alla struttura, si è concluso con giudizio finale:*** **"Positivo con punteggio pari al 100 %".**

L'accreditamento ha una durata di 3 anni dalla data del rilascio ed è soggetto al rinnovo, con domanda da presentarsi da parte della struttura interessata almeno 180 giorni prima della scadenza, previa verifica del mantenimento dei requisiti e adempimento delle eventuali prescrizioni assegnate. L'accreditamento può, previa formale diffida, essere sospeso con prescrizioni o revocato a seguito del venir meno delle condizioni di cui all'art. 16 della L.R. n. 22/'2002 e/o dell'accertamento di situazioni che indichino la sopravvenuta carenza del livello qualitativo delle prestazioni erogate e quindi la non conformità ai requisiti richiesti, secondo quanto disposto dall'art. 20 della L.R. n. 22/'2002.

La presente autorizzazione non legittima ad esercitare l'attività in locali sprovvisti dei requisiti fissati dalle vigenti normative edilizie, di sicurezza ed igienico-sanitarie.-

L'Autorità Sanitaria Locale
*IL SINDACO*
*(Macilotti Matteo)*

COMUNE DI CHIAMPO (Vicenza)